



Reggio Emilia, lì 28/10/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 2021/196

Estensore: dott. Domenico Savino

OGGETTO: Affidamento diretto e in via d'urgenza,, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della legge n. 108 del 2021, dell'affidamento, dei lavori di messa a punto del tappeto erboso del campo dello stadio Mirabello, sito in Via Matteotti n. 2, per le ragioni e secondo quanto riportato in narrativa a favore dell'impresa *Vi.Ma green expert* Via A Novella, 33, 42046 Reggiolo (RE) - **CIG Z9033AB0CB**

OGGETTO: Affidamento diretto e in via d'urgenza,, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della legge n. 108 del 2021, dell'affidamento, dei lavori di messa a punto del tappeto erboso del campo dello stadio Mirabello, sito in Via Matteotti n. 2, per le ragioni e secondo quanto riportato in narrativa a favore dell'impresa *Vi.Ma green expert*, Via A Novella, 33, 42046 Reggiolo (RE) - **CIG Z9033AB0CB**

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia n. 13602/181 del 13/07/2007, legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della "Fondazione per lo sport" del Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore originario;
- che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 109.168 del 24/02/2012;
- che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo d'intesa che regola i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni impianti sportivi di proprietà comunale, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente, con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015;
- che lo Statuto stabilisce all'art. 29 comma 3 che *"ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui convenzionalmente richiamata"*. In ambito contrattuale l'art. 107, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ha attribuito all'esclusiva competenza dei Dirigenti non solo la presidenza delle commissioni di gara, ma tutta la responsabilità in tema di procedura d'appalto e della stipulazione dei contratti, compresa la fase l'approvazione di questi ultimi;
- che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava l'assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010;
- che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello Statuto della Fondazione il dott. Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1° luglio 2010;

Considerato:

- che a seguito dell'affidamento in appalto dei lavori di rifacimento del terreno di gioco dello Stadio Mirabello sito in via Matteotti n. 2, si sono verificati reiterati inadempimenti da parte della ditta appaltatrice, determinando tanto un notevole ritardo nella riconsegna del cantiere, quanto condizioni del terreno ancora inadeguate alla disputa della partita di campionato nazionale di Rugby di massima divisione TOP 10, prevista per il giorno 13 novembre;
- che in ragione di ciò si renderà necessario – salva rivalsa verso la ditta appaltatrice – effettuare da subito una serie di operazioni sul tappeto erboso, al fine di renderlo almeno fitto e uniforme (e perciò fruibile a tale data e a quelle delle successive partite), mentre le problematiche relative allo “sgrondo” delle acque, legato ad altra patologia delle lavorazioni dovrà essere risolto in tempi inevitabilmente successivi;
- che a tal fine, su indicazione dell’agronomo dott. Francesco Morlini, affidatario del servizio di agronomia ai fini della verifica dei lavori di rifacimento del campo dello Stadio Mirabello, di cui alla Determinazione n. 2021/179 del 23 settembre 2021, si rendono necessarie le ulteriori lavorazioni elencate nella sottoestesa tabella, secondo mail 27 Ottobre 2021

Data	Lavorazione	Materiale	Note	Costo massimo stimato - EURO
28/29 ottobre	Rullatura, trasemina e sabbiatura	Loietto multiflorum 500 kg , sabbia top dressing 36 mt cubi	Utilizzo di traseminatrice tipo speed seed e sabbiatrice Dakota	6.400,00
28/29 ottobre	Concimazione	Mo 90 leonardite kg 250, Greenmaster 6-5-10 + 6Fe kg 250	Comprensivo di distribuzione	1.600,00
02/03 novembre	Concimazione liquida	Calcisan green kg 4	Utilizzare 500 lt d’acqua	400,00
04/05 novembre	Concimazione liquida	Always Bottos kg 4	Utilizzare 500 lt d’acqua	400,00
10/11 novembre	Concimazione organica granulare e liquida	Calcisan green kg 4, orgazot micro 300 kg	Utilizzare 500 lt d’acqua	1.200,00
10 e 12 novembre	N° 2 tagli con macchine rotative Dennis a lame su rullo		Per dare al campo più uniformità e compattezza.	1.200,00
TOTALE				11.200,00

- che a tal fine, data l’urgenza di provvedere in ragione della tempistica improcrastinabile e dietro anche indicazioni dell’Agronomo, si affideranno i predetti lavori all’impresa Vi.Ma

green expert - Via A Novella, 33, 42046 Reggio (RE), la quale fin dalla data odierna è in grado di cominciare le lavorazioni;

- che dette "lavorazioni" sono da intendersi esclusivamente quale esecuzione materiale delle puntuali istruzioni indicate dall'Agrologo dott. Morlini, sicché – salva la naturale diligenza nell'esecuzione del contratto – l'impresa Vi.Ma green expert è esonerata da ogni responsabilità – diretta o indiretta – per eventuali difformità e vizi, manifesti e/o occulti dell'opera (immediatamente riconoscibili e/o esteriorizzati in epoca successiva alla consegna), in quanto riconducibili a condizioni che sono state sin qui comunque poste in essere da terzi (impresa Di Murro Francesco s.r.l. - Via S. Filippo n. 4 – 03030 – Piedimonte San Germano (FR), appaltatrice dei lavori di rifacimento del terreno di gioco dello Stadio Mirabello, di cui alla Determinazione n. 2021/109, del 1 giugno 2021);

Richiamato l'art. 36, co. 2, lett. a), come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020, che per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 detta la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della legge n. 108 del 2021 e che recita: *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*;

Dato atto

- che l'impresa in esame è risultata affidataria di analoghi lavori l'ultima volta nell'anno 2019. e che in tal modo, pur nell'urgenza della situazione, può considerarsi rispettato anche tale principio di rotazione;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016, è individuato nella persona del Direttore dott. Domenico Savino;
- che al presente affidamento è assegnato il seguente **CIG Z9033AB0CB**;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento, in via d'urgenza, dei lavori di messa a punto del tappeto erboso del campo dello stadio Mirabello, sito in Via Matteotti n. 2, per le ragioni e secondo quanto riportato in narrativa a favore dell'impresa **Vi.Ma green expert - Via A Novella, 33, 42046 Reggio (RE)**, per una spesa complessiva e comprensiva degli oneri per la sicurezza di € 11.200 oltre I.V.A. di legge;
2. di stabilire che, data l'urgenza di procedere, l'affidamento avviene nella more della conclusione dei controlli stabiliti dalla legge e che il rapporto contrattuale deve intendersi sottoscritto mediante invio di commessa d'ordine, debitamente sottoscritta dall'affidatario per accettazione;
3. di dare atto che la relativa spesa derivante dal presente affidamento, pari ad € 13.664,00 (I.V.A. compresa), trova copertura nel Bilancio di previsione per l'esercizio 2021 - CIG Z9033AB0CB;
4. di disporre che il pagamento di quanto dovuto verrà effettuato a seguito di verifica dell'esatta esecuzione delle prestazioni e nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle rispettive fatture, debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale ed ottemperando a quanto disposto dalle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge N. 136/2010, come modificato con D.L. N. 187/2010, convertito in legge N. 217/2010 e s.m.i.;
5. di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990 e s.m.i. , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e s.m.i. e, infine, dell'art. 4 del "Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3), che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziali, in capo al firmatario del presente provvedimento.

IL DIRETTORE

Dott. Domenico Savino

(documento firmato digitalmente)